



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 – 14 GENNAIO 2022

Riunione del giorno 12 gennaio 2022

17.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:

- Sig.ra Giorgia VISCUSO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Tullio Cristaudo – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

Sig.ra Giorgia Viscuso, per aver ingiustificatamente mancato di ottemperare all'invito rivoltole dal Sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medico sportiva, impedendo in tal modo che potesse perfezionarsi il suo tesseramento per la stagione 2021/2022, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricevuto l'atto di deferimento da parte della Procura Federale, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione



dell'atleta Giorgia Viscuso per l'udienza del 12 gennaio 2022, in modalità videoconferenza stante il perdurare della crisi pandemica.

A tale udienza il procuratore federale collegato, Avv. Andrea Gentile, illustrava l'atto di deferimento e, ritenuta la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, proponeva di comminare la sanzione disciplinare di mesi tre di sospensione nei confronti dell'incolpata; quest'ultima si collegava da remoto e, oltre a riportarsi alla memoria inviata in precedenza alla procura, precisava di aver consegnato al Sodalizio il certificato medico di idoneità agonistica rilasciatole dal dott. Andrea Oliva in data 17/11/2021.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame prendeva le mosse dall'esposto presentato in data 4/10/2021 dal Presidente del sodalizio Unione Sportiva Comunità Gravina sig. Pietro Calanna, il quale denunciava alla Procura Federale il comportamento tenuto dall'atleta Giorgia Viscuso, la quale, benché invitata con raccomandata inviata il 21/9/2021, regolarmente ricevuta, a prendere parte agli allenamenti per la stagione 2021/2022, previa presentazione di nuovo certificato medico sportivo, non si presentava agli allenamenti né consegnava il necessario certificato medico per l'attestazione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica.

A motivo di ciò il Presidente del Sodalizio comunicava alla Commissione Tesseramento la sospensione dell'omologa del tesseramento dell'atleta Giorgia Viscuso.

Esaminato il predetto esposto e la documentazione ad esso allegata la Procura, ritenuta la sussistenza di sufficienti elementi e prove in ordine ai fatti denunciati, comunicava all'atleta la Conclusione delle indagini in data 12/10/2021.



L'atleta, Giorgia Viscuso inviava alla Procura in data 26/10/2021 una breve memoria difensiva con la quale precisava che il motivo per cui non si era sottoposta alla prescritta visita medica, dipendeva dal fatto che intendeva sospendere la propria attività sportiva ed agonistica a causa di problemi di natura fisica come documentati dal certificato medico del dott. Michele Rosa rilasciato in data 10/7/2020.

La Procura riteneva sussistente la responsabilità disciplinare dell'atleta per non essersi sottoposta alla prescritta visita medica a nulla valendo la presentazione del certificato medico del dott. Rosa, pertanto procedeva al deferimento dell'atleta.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la suddetta condotta, accertata e peraltro non contestata dall'incolpata, comporti pacificamente la violazione degli artt. 9, 10, 10 *bis*, 10 *ter* e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente, nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Essere tesserato e vincolato impone l'assolvimento di tutti gli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra anche quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere imposto peraltro anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

La circostanza che l'incolpata abbia successivamente consegnato al Sodalizio di appartenenza il certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica non può costituire motivo di esenzione della responsabilità disciplinare ma può essere valutato come circostanza attenuante.



Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Giorgia Viscuso la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma, 13 gennaio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 gennaio 2022